



Promemoria sulle procedure d'immatricolazione e d'ammissione alla navigazione aerea degli aeromobili

1. In generale

Per l'iscrizione di un aeromobile nella matricola svizzera degli aeromobili e per la sua ammissione alla navigazione aerea devono essere osservate le seguenti prescrizioni e procedure.

2. Procedura d'immatricolazione

2.1 Prenotazione di un contrassegno nella matricola degli aeromobili

Il previsto proprietario o esercente dell'aeromobile deve inoltrare al servizio Matricola degli aeromobili dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) il modulo relativo alla domanda per la prenotazione di un contrassegno nella matricola degli aeromobili (disponibile in tedesco e in francese, «Demande de réservation d'une marque d'immatriculation pour aéronefs»). I servizi competenti dell'UFAC verificano la completezza della domanda e il rispetto delle prescrizioni giuridiche applicabili. Se l'UFAC dà seguito alla domanda, conferma la prenotazione per iscritto. Le prenotazioni telefoniche non sono ammesse.

Insieme alla conferma della prenotazione, il richiedente riceve il contrassegno d'immatricolazione e i moduli necessari all'iscrizione dell'aeromobile nella matricola nonché la lista dei documenti amministrativi e tecnici da recapitare all'UFAC.

2.2 Iscrizione nella matricola svizzera degli aeromobili

Per l'iscrizione dell'aeromobile nella matricola svizzera degli aeromobili, il proprietario deve tra l'altro inoltrare all'UFAC, per esame, i seguenti documenti:

- 2.2.1 la domanda d'iscrizione di un aeromobile nella matricola svizzera degli aeromobili (modulo 5403);
- 2.2.2 i giustificativi che attestino la proprietà dell'aeromobile da parte del richiedente dal momento dell'acquisto in fabbrica o l'ultima iscrizione dell'aeromobile nella matricola. Sono considerati mezzi di prova sia il modulo di attestazione della proprietà (modulo UFAC) sia un'attestazione di passaggio di proprietà senza riserve (bill of sale) da parte del precedente proprietario. Gli scontrini non sono riconosciuti come prova di proprietà;
- 2.2.3 per le società commerciali: un estratto del registro di commercio con i dati più recenti (<http://www.zefix.admin.ch>);
- 2.2.4 per le associazioni: la prova che almeno due terzi dei membri e del comitato direttivo, nonché il presidente, sono residenti in Svizzera e sono cittadini svizzeri o stranieri equiparati a cittadini svizzeri sulla base di accordi internazionali; unitamente al modulo «Anhang für Vereine/Annexe à l'inscription pour associations», devono essere allegati la lista dei membri, gli statuti e un eventuale estratto del registro di commercio;
- 2.2.5 per le persone fisiche svizzere: un documento ufficiale comprovante la nazionalità svizzera;
- 2.2.6 per le persone fisiche straniere: un attestato ufficiale che dimostri che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata in Svizzera (permesso di dimora B o permesso di domicilio C); una dichiarazione secondo la quale l'aeromobile decollerà di regola dal territorio elvetico (esigenza soddisfatta solo se la principale area di stazionamento dell'aeromobile si trova effettivamente in Svizzera);



- 2.2.7 in caso di proprietà collettiva e/o esercizio comune occorre indicare tutti i coproprietari, o i coesercenti, nonché designare un proprietario o esercente responsabile; vanno allegati i relativi moduli;
- 2.2.8 prima dell'iscrizione dell'aeromobile nella matricola svizzera degli aeromobili, un attestato ufficiale da cui risulti che l'aeromobile non è stato mai iscritto nella matricola degli aeromobili dello Stato di residenza del predecessore in diritto del richiedente (attestato di non immatricolazione) o che l'iscrizione alla matricola dell'ultimo Stato d'immatricolazione è stata cancellata (attestato di stralcio);
- 2.2.9 se necessario, la prova che l'aeromobile non è mai stato iscritto nel registro aeronautico dell'ultimo Stato d'immatricolazione o che una sua eventuale iscrizione è stata stralciata (attestazione del diritto di pegno);
- 2.2.10 per gli aeromobili usati: la prova della manutenzione regolare.
- 2.2.11 L'esame comincia di regola al più presto due settimane dopo la ricezione della documentazione completa e dopo l'iscrizione dell'aeromobile nella matricola svizzera degli aeromobili. In presenza di una richiesta scritta, l'UFAC può prevedere delle deroghe a questa disposizione. La documentazione inoltrata oltre il termine verrà trattata con conseguente ritardo.
- 2.2.12 Nel caso di una domanda di autorizzazione di trasferimento di un aeromobile con contrassegno di nazionalità svizzero: ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Aeromobili > Navigabilità del materiale aeronautico (STLB & STLZ) -> Permesso di volo (permit to fly).
- 2.2.13 In caso di iscrizione di un aeromobile, avente come proprietario uno straniero, nella matricola svizzera degli aeromobili in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01), viene richiesta una domanda giustificata da parte di un'impresa svizzera di aerotrasporti commerciali (esercente) contenente le motivazioni per cui si chiede che l'aeromobile, di proprietà di uno straniero, sia iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili.

L'iscrizione nella matricola svizzera degli aeromobili non dà alcun diritto all'ammissione alla circolazione.

2.3 Rifiuto dell'iscrizione nella matricola

L'iscrizione nella matricola svizzera viene rifiutata se:

- l'aeromobile non corrisponde palesemente alle esigenze di navigabilità dichiarate applicabili dall'Ufficio federale;
- l'aeromobile non soddisfa le esigenze dell'ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) e non può conformarsi neppure a seguito di modifiche;
- non è possibile fornire una prova della manutenzione regolare;
- le condizioni richieste per quanto concerne la proprietà (per proprietari stranieri, cfr. numero 2.2.13) non sono soddisfatte (art. 4 ONA).

3. Procedura d'ammissione alla navigazione aerea

3.1 Trasferimento di aeromobili in vista della loro importazione in Svizzera

Per il trasferimento di aeromobili in vista della loro importazione in Svizzera, su domanda del richiedente viene rilasciato un permesso di volo (permit to fly) se:

- l'aeromobile è iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili;
- e se viene fornita la seguente documentazione:
- un attestato dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, a nome dell'esercente;
- un certificato di navigabilità per l'esportazione o un certificato di revisione della navigabilità (ARC, modulo AESA 15a/b) validi o un'altra prova di navigabilità riconosciuta dall'UFAC (modulo AESA 52);



- domanda per il rilascio di un permesso di volo / permit to fly (moduli AESA 21 e 18b, cfr. numero 2.2.12) approvata dall'AESA/UFAC.

Nel caso degli aeromobili ammessi provvisoriamente alla circolazione, l'UFAC stabilisce caso per caso quali documenti di bordo e incarti devono trovarsi negli aeromobili (art. 22 cpv. 3 ordinanza del DA-TEC concernente la navigabilità degli aeromobili; ODNA; RS 748.215.1).

Il trattamento della domanda richiederà almeno 5 giorni lavorativi. Durante questo periodo, l'aeromobile non potrà essere messo in circolazione.

Il permesso di volo rilasciato dall'UFAC è valido solo per il campo d'utilizzazione in esso indicato (ad es. il trasferimento di un aeromobile da un Paese estero in Svizzera).

In seguito al suo arrivo in Svizzera, l'aeromobile potrà ottenere un altro permesso di volo solo dopo che l'UFAC, una volta ricevuti tutti i documenti richiesti, avrà trattato i documenti rilevanti per l'esercizio dell'aeromobile. Il permesso di volo è valido fino all'esame d'entrata.

Durante tutti i voli effettuati nel corso della procedura d'ammissione alla navigazione aerea, oltre a un permesso di volo valido, a bordo si deve disporre anche di un attestato di assicurazione di responsabilità civile. Inoltre, l'aeromobile dovrà essere munito dei contrassegni svizzeri secondo le disposizioni in vigore.

Avvertenza: i permessi di volo / permits to fly (modulo AESA 20a/b) si applicano sostanzialmente ai voli verso e all'interno di tutti gli Stati membri dell'AESA. I permessi di volo nazionali (rilasciati ai cosiddetti aeromobili non AESA) sono validi solo nello spazio aereo svizzero. I permessi di volo **non** autorizzano all'effettuazione di trasporti commerciali.

3.2 Ammissione tecnica

L'ammissione tecnica alla circolazione rientra tra le competenze della Sezione Navigabilità del materiale aeronautico STLT nel caso dei grandi aeromobili, e della Sezione Navigabilità del materiale aeronautico STLB nel caso dell'aviazione generale (per i relativi indirizzi cfr. numero 6).

Gli aeromobili con peso massimo al decollo superiore a 5,7 t e gli elicotteri plurimotore, utilizzati a scopo privato e iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili, devono soddisfare le esigenze del paragrafo M.A.201 (f) della parte M (allegato I del Regolamento (UE) n. 1321/2014).

3.3 Ammissione al traffico aereo commerciale

Se un aeromobile è utilizzato per trasporti commerciali, devono essere rispettate le pertinenti disposizioni legali. Per ulteriori informazioni si consulti il sito Internet:

www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Traffico aereo > Capacità economica

3.4 Attestato di assicurazione di responsabilità civile

Ogni esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili è tenuto a fornire un attestato di assicurazione di responsabilità civile che garantisca la responsabilità civile in caso di danni causati a terzi. Tale attestato deve soddisfare le prescrizioni giuridiche vigenti e deve essere emesso e sottoscritto da una compagnia assicurativa autorizzata.



4. Regole applicabili agli aeromobili che non rientrano nella competenza dell'AESA

Per l'immatricolazione e l'ammissione alla navigazione aerea di aeromobili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento di base dell'AESA ovvero il regolamento (UE) 2018/1139 (i cosiddetti aeromobili non AESA), talvolta vengono applicate altre procedure. Mentre la procedura di immatricolazione rimane invariata, quella d'ammissione alla navigazione aerea è diversa caso per caso.

5. Basi giuridiche

In Svizzera, la legislazione in materia di aviazione civile si basa su una regolamentazione interna e su accordi, trattati e convenzioni stipulati a livello internazionale.

5.1 Diritto nazionale

La legge quadro del diritto interno è la legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). A livello esecutivo, essa è completata dall'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (OSNA; RS 748.01) e da numerose altre ordinanze che regolano i settori specifici (cfr. www.bazl.admin.ch > Politica > Basi legali).

Qui di seguito le più importanti:

- ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11);
- ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA; RS 748.215.1);
- ordinanza dell'UFAC del 15 aprile 1970 concernente l'esame degli aeromobili; (RS 748.215.2);
- ordinanza del DATEC del 26 giugno 2009 sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA; RS 748.215.3);
- ordinanza dell'UFAC del 6 settembre 1984 sui contrassegni degli aeromobili (OCA; RS 748.216.1);
- legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1);
- ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico (RS 748.217.11);
- ordinanza del 22 gennaio 1960 su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile (RS 748.225.1).

5.2 Diritto internazionale

La Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0), con i suoi allegati tecnici, è il principale atto legislativo per l'aviazione civile internazionale. La Convenzione, ratificata il 6 febbraio 1947 dalla Svizzera, costituisce inoltre la base della legislazione nazionale in materia di aviazione civile.

A livello europeo, in virtù dell'Accordo bilaterale fra la Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68), la Svizzera ha recepito nel diritto interno le prescrizioni comunitarie rilevanti per l'aviazione civile. In uno degli allegati all'Accordo è riportato un elenco completo dei regolamenti trasposti nelle ordinanze svizzere.

Di seguito i testi più importanti:

- regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (...);
- regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
- regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 20 novembre 2013, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni;



- regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;
- regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Questo elenco non esaustivo di importanti fonti giuridiche ha scopo unicamente informativo e non ha alcun effetto legale. L'UFAC non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, la completezza e l'attualità. Fanno fede solo i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili online su EUR-Lex. Una panoramica è disponibile sul sito <https://www.easa.europa.eu/regulations>.

6. Indirizzi utili UFAC (selezione)

Divisione Sicurezza tecnica (ST):

- Sezione Organizzazioni tecniche STOB (Berna)
- Sezione Organizzazioni tecniche STOZ (Zurigo), entrambe: 3003 Berna
- Sezione Normalizzazione, sanzioni e registro matricola STSS, 3003 Berna
- Sezione Ingegneria Aeronavigabilità (STIL), 3003 Berna
- Sezione Navigabilità del materiale aeronautico STLZ (Zurigo),
- Sezione Navigabilità del materiale aeronautico STLB (Berna), entrambe: 3003 Berna

Divisione Sicurezza delle operazioni di volo (SB):

- Sezione Operazioni di volo aerei complessi SBOC, 3003 Berna
- Sezione Operazioni di volo elicotteri SBHE, 3003 Berna

Divisione Strategia e politica aeronautica:

- Sezione Diritto e affari internazionali LERI, 3003 Berna

7. Link

- AESA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) <http://www.easa.eu>
- OACI (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) <http://www.icao.int/>
- AFD (Amministrazione federale delle dogane) <http://www.ezv.admin.ch/>